



21 giugno 2017

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Manno,
richiamati:

- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

con risoluzione municipale n. 281 del 19 giugno 2017, stabilisce:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito quadro disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti finanziati dal Programma Edifici o eventuali programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) scaldacqua a pompa di calore;
- g) analisi CECE®-Plus;
- h) trasporto pubblico;
- i) biciclette elettriche;
- j) benzina alchilata.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.manno.ch o www.energia-abm.ch.

² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.manno.ch o www.energia-abm.ch.

³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Programma edifici o eventuali programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici residenziali che beneficino dei finanziamenti del Programma edifici o eventuali programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi e per risanamenti secondo uno degli standard MINERGIE®. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal Programma Edifici o programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi in vigore al momento della richiesta e dai centri di certificazione MINERGIE®.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Programma edifici o eventuali programmi Cantionali e/o Federali sostitutivi, ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

⁴ Per il risanamento di edifici residenziali esistenti secondo uno degli standard MINERGIE®, è concesso un ulteriore bonus di fr. 1'000.--.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici residenziali a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici residenziali realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficino degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici fino a 30 kWp che beneficiano della remunerazione unica (RU) di Swissgrid (www.swissgrid.ch/ru).

³ L'importo concesso ammonta al 10% della remunerazione unica (RU) di Swissgrid, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.

⁴ Gli impianti che beneficiano della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) rispettivamente sono in lista di attesa non possono ottenere l'incentivo comunale.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale e/o federale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Analisi CECE®-Plus

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio residenziale esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.--

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dello svolgimento dell'analisi.

⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 11 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.manno.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nel formulario secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 12 Trasporto pubblico

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto personali:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo abbinato con binario 7.

³ L'importo concesso ammonta a:

- 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti e i titoli di trasporto nominativi (titoli personali) per studenti e apprendisti fino al compimento del 25° anno di età e per beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI: ritenuto un massimo di fr. 300.-- per anno civile;
- 33% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutte le altre persone, ritenuto un massimo fr. 150.-- per anno civile;

⁴ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.manno.ch, durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 13 Biciclette elettriche

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Manno per scopi di mobilità aziendale per il personale operativo su territorio comunale.

² Ogni richiedente/beneficiario (persona fisica) ha diritto ad un contributo unico. Per le persone giuridiche il Municipio valuterà caso per caso.

³ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il modello deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino (www.ebiketicino.ch);
- la bicicletta deve essere nuova e acquistata presso un negozio, un rivenditore e/o sito autorizzato in Svizzera e non da terzi,
- il fabbricante deve offrire una garanzia di almeno 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.) e al richiedente è richiesta la documentazione originale (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

⁴ Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di fr. 500.--.

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non domiciliate nel Comune. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso l'apposito formulario, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.manno.ch, entro 3 mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO IV

Incentivi vari

Art. 14 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi tutte le economie domestiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune. Possono accedere al contributo pure tutti i proprietari di beni immobili del Comune di Manno, oppure i rispettivi affittuari, qualora non fossero domiciliati o residenti.

² Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo di fr. 2.50, per un quantitativo massimo di 20 litri annui per avente diritto.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.manno.ch, allegando lo scontrino originale attestante l'acquisto.

⁴ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 gennaio dell'anno successivo all'acquisto.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 15 Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 16 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti, ad eccezione di importi inferiori a fr. 50.--.

Art. 17 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 19 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.


Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 26 giugno al 25 luglio 2017 ed entra in vigore il 1. luglio 2017.


Il Sindaco
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
Paolo Vezzoli